

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA  
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Tesina per il Corso di laurea

in

“Scienze della Comunicazione”

Indirizzo: “Tecniche della Comunicazione e della Web Economy”

**Pubblica amministrazione: dirigenza, assenze e  
presenze del personale. Parere del Garante per la  
Protezione dei Dati Personali.**

Cattedra

**Diritto dei mezzi di comunicazione**

STUDENTE

Antonino Sicilia “2871”      firma \_\_\_\_\_

PROFESSORE

Andrea Genovese      firma \_\_\_\_\_

Viterbo, \_\_\_\_\_

## **Problema**

Il Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008 ha adottato una serie di misure finalizzate ad ottenere, relativamente al triennio 2009/2011, un contenimento della spesa corrente quantificabile in un risparmio di circa un punto percentuale l'anno.

Le tre parole chiave del progetto di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione sono: a) contenimento della spesa pubblica; b) stimolo alla produttività dell'intero sistema; c) miglioramento del benessere dei cittadini.

Attraverso le misure licenziate dal Consiglio dei Ministri sotto forma di decreto legge, disegno di legge e disegno di legge delega, sarà possibile pervenire in tempi brevi ad una burocrazia più snella ed efficiente, meno oppressiva e più amichevole nei confronti di cittadini e imprese.

Tra le numerose misure messe in atto dal Consiglio dei Ministri, nel presente lavoro si prende in esame la cosiddetta "Operazione Trasparenza"<sup>1</sup>, in forza della quale ogni amministrazione pubblica avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet: le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti, nonché i tassi di assenza del personale, distinti per singoli uffici.

---

<sup>1</sup> **Trasparenza.** È intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha anche richiamato le pubbliche amministrazioni sulla necessità di rendere i dati pubblicati facilmente reperibili ed accessibili sul sito internet istituzionale, evidenziando sulla home page un'apposita sezione individuata attraverso un titolo di immediata percezione.

La pubblicazione dei dati non costituisce un adempimento discrezionale, ma integra un preciso obbligo di legge, per ottemperare al quale le Amministrazioni non necessitano di alcuna autorizzazione od assenso da parte dei soggetti titolari<sup>2</sup> dei dati medesimi (in particolare in relazione ai dati curriculari e retributivi).

Alla luce di quanto sopra, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha richiesto il parere<sup>3</sup> del Garante per la protezione dei dati personali in ordine ad uno

---

<sup>2</sup> Non è previsto, in questo caso, alcuna tutela alla riservatezza dei dati personali prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

<sup>3</sup> Art.154, comma 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n 30 giugno 2003, n. 196);

comma 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

comma 5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

schema di circolare recante “*prime indicazioni operative*” relative alle misure di trasparenza e pubblicità previste dall’art.21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale.

Il parere si riferisce ad un modello di *curriculum vitae* e ad un altro modello recante analiticamente le voci retributive da indicare: ciò al fine di evitare ogni margine di discrezionalità delle amministrazioni in ordine alle informazioni da pubblicare.

### **Riferimenti normativi**

Si elencano, di seguito, le principali disposizioni legislative che regolano la presente problematica.

- **Art. 21 Legge 18 giugno 2009, n. 69**

comma 1 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>4</sup>, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le

---

<sup>4</sup> Art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, inerente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

- **Circolare n. 03/2009 del 17 luglio 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica**, inerente le “Prime indicazioni operative” sulla Legge 18 giugno 2009, 69.

### **Dati relativi ai dirigenti**

#### *Retribuzioni annuali dei dirigenti*

Oggetto di pubblicazione saranno i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti annualmente dal dirigente, secondo le voci retributive specificate nei contratti collettivi di lavoro di ciascun comparto e nel comparto individuale stipulato dal dirigente medesimo con l’Amministrazione di servizio. Dovranno, pertanto, essere pubblicati sia gli emolumenti afferenti il trattamento fondamentale, sia quelli percepiti a titolo di retribuzione accessoria, secondo le voci specificate nell’allegato schema e comunque ricomprese nel contratto individuale di lavoro.

#### *Curricula vitae*

Le Amministrazioni dovranno avere cura di mettere a disposizione sul sito internet i dati curriculari di tutti i

dirigenti in servizio, titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca.

Il *curriculum vitae* dovrà essere compilato, e periodicamente aggiornato, a cura dell'interessato. Alla presente circolare è allegato il modello da utilizzare per la compilazione del *curriculum*. Tale modello sarà, inoltre, reperibile e scaricabile, ovvero compilabile *on line*, dal sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### *Indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici*

I siti internet dovranno, inoltre, contenere i riferimenti telefonici e di posta elettronica degli uffici dirigenziali, nonché gli indirizzi istituzionali della posta elettronica dei dirigenti.

#### *Modalità di pubblicazione on line*

Le informazioni rese disponibili sul sito internet dell'Amministrazione dovranno essere pubblicate in un formato e con modalità tali da non consentire modificazioni da parte di utenti della rete.

#### **Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale**

La disposizione dell'art. 21 ha, altresì, stabilito l'obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale “*i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale*”.

- **La nuova disciplina sulla protezione dei dati personali: dalla Legge n. 675 del 1996 al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy)**

All'origine della legge n. 675 del 1996, che segna una svolta nell'evoluzione normativa in tema di tutela della riservatezza, si pongono soprattutto le preoccupazioni suscitate dalle forme sempre più frequenti di trattamento automatizzato dei dati personali; anche se, va ricordato, il corpo di applicazione della legge si estende a qualunque tipo di trattamento, anche non automatizzato.

Basti qui brevemente accennare che lo sviluppo tecnologico (dell'informatica in particolare) e l'utilizzo sempre più ampio delle c.d. "banche dati" nella raccolta, elaborazione, conservazione e "trattamento" dei dati personali, hanno posto problemi in parte nuovi.

In particolare, il bilanciamento che in questo caso deve essere operato concerne gruppi di interessi in strutturale conflitto tra di loro: da un lato gli interessi degli imprenditori privati e delle PP. AA. a ricercare ed immagazzinare tutte le informazioni utili per l'ottimale esercizio delle rispettive attività e funzioni, fondati non solo sull'art. 21 Cost. ma anche sugli artt. 41 (libertà di iniziativa economica) e 97 (buon andamento della P.A.)<sup>5</sup>;

---

<sup>5</sup>Art. 97 Cost. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

dall'altro l'interesse dei cittadini a mantenere il controllo (nonché eventualmente il segreto) sui propri dati personali e sulla corretta utilizzazione degli stessi, riconducibile nell'ambito del diritto alla riservatezza, anch'esso – come si è visto fondato costituzionalmente.

## **Osservazioni del Garante**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la problematica inerente la riservatezza dei dati da pubblicare tenendo conto delle disposizioni di legge susseguitesi nel tempo. In particolare, l'esame della problematica effettuato dal Garante ha riguardato il rispetto dei dati oggetto di pubblicazione.

La pubblicazione dei dati prevista dall'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 volta ad assicurare la massima trasparenza di informazioni e dati che possano risultare utili alla conoscenza, da parte dei cittadini, di alcuni profili organizzativi e di notizie concernenti i pubblici funzionari, è stata esaminata al fine di verificare il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali.

Il Garante ha osservato che:

- lo schema di circolare presentato è prevalentemente esplicativo e coerente con le disposizioni di cui all'art. 21 della Legge 69/2009. Nel corso dell'istruttoria, è emersa la

necessità di richiedere all'Amministrazione competente di modificare il modello di *curriculum vitae* e di specificare le voci retributive che devono essere indicate;

- in linea generale, la pubblicazione prevista dall'art. 21 della Legge 69/2009 è volta ad assicurare la massima trasparenza di informazioni e dati che possano risultare utili alla conoscenza, da parte dei cittadini, di alcuni profili organizzativi e di notizie concernenti i pubblici funzionari, che il legislatore ritiene debbano essere forniti;
- per rispettare il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati personali, il trattamento dei dati oggetto di pubblicazione non può riguardare informazioni che non siano funzionali a tale finalità di trasparenza, tenuto conto anche del fatto che tali informazioni, a differenza che in passato, sono oggi rese pubbliche con tecnologie e modalità, come la pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni interessate, che ne consentono la massima diffusione;
- molti rilievi dell'Autorità Garante emersi nel corso dell'istruttoria sono stati recepiti dall'Amministrazione. Il Garante ha richiamato però l'attenzione su alcuni profili di criticità che si evidenziano di seguito:

1. è assolutamente necessario che le informazioni rese disponibili sul sito internet dell'Amministrazione di riferimento siano pubblicate in un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete; compete all'Amministrazione apprestare

apposite misure tecniche affinché venga assicurata tale modalità di pubblicazione dei dati;

2. è necessario precisare espressamente tutte le tipologie degli emolumenti percepiti a titolo di retribuzione accessoria suscettibili di pubblicazione, al fine di ridurre il margine di discrezionalità altrimenti rimesso alle singole Amministrazioni in ordine alla scelta delle informazioni da divulgare. Nel modello indicante le voci retributive, allegato alla circolare, deve essere chiarito il termine “altro” si riferisce ad ogni eventuale altro emolumento *comunque ricompreso nel contratto individuale di lavoro*;
3. in relazione alle modalità di accesso ai dati personali pubblicati da ciascuna Amministrazione sul proprio sito internet, ai sensi dell’art. 21, comma 1 Legge 69/2009, occorre chiarire se tali dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare preferibile – interni al sito. La reperibilità dei dati attraverso ricerche interne al sito sembra da privilegiare, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e mirati ai soli dati personali coerenti con le finalità di assicurare, presso ciascuna Amministrazione, la trasparenza delle informazioni in argomento.

Per quanto riguarda il modello di *curriculum vitae*, va dato atto che l’Amministrazione, rispetto a quanto originariamente inviato, ha

adeguato il modello alle osservazioni rese dall'ufficio del Garante nel corso del tavolo tecnico.

## **Parere del Garante**

In merito a quanto sopra, in data 16 luglio 2009, il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di circolare recante *prime indicazioni operative* relative alle misure di trasparenza e pubblicità previste dall'art. 21, comma 1 della Legge 69/2009 a condizione che:

- sia assolutamente assicurato che le informazioni pubblicate sui siti internet non possano essere modificate dagli utenti della rete (punto 1);
- sia chiarito, nel modello indicante le voci retributive, che la voce *altro* si riferisce ad eventuali voci retributive ricomprese nel contratto individuale di lavoro (punto 2);

e con la seguente osservazione: “occorre chiarire se le informazioni pubblicate debbano essere accessibili anche mediante motori di ricerca esterni, ovvero, soltanto interni al sito dell'amministrazione” (punto 3).

## Considerazioni

Si evidenzia la necessità di un contemperamento tra il riconoscimento del diritto di protezione dei dati personali dettato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003<sup>6</sup> (Codice della Privacy) e le seguenti disposizioni legislative: art 154 comma 4, D. Lgs. n. 196/2003 (che prevede la consultazione del Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili, di incidere sulle materie disciplinate dal Codice della Privacy) e l'art. 97 della Costituzione, che detta disposizioni generali da applicare per il buon andamento della pubblica amministrazione.

In pratica, da un lato una norma regola il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, che devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata, dove il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente<sup>7</sup> e, dall' altro lato vi è la necessità, da parte della pubblica amministrazione, di non rispettare il diritto alla riservatezza e poter pubblicare i dati personali riguardanti i periodi di presenza e assenza dei dirigenti ed i loro rispettivi compensi.

---

<sup>6</sup> Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

<sup>7</sup> Garante per la protezione dei dati personali

## Conclusioni

In sintesi, il Garante per la protezione dei dati personali, in merito alla richiesta di un parere, da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in ordine ad uno schema di *curriculum vitae* inerente dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale (Circolare n. 03/2009 del 17 luglio 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica), dopo aver fatto le sue osservazioni e correzioni sul *curriculum vitae* in argomento, ha espresso parere favorevole per la pubblicazione, sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, dei dati di cui sopra. Di conseguenza, aderendo, tra l'altro, al dettato costituzionale dell'art. 97 della Costituzione (dove si parla del buon andamento della pubblica amministrazione e delle responsabilità dei funzionari) ed all'art. 21 Legge 18 giugno 2009, n. 69 comma 1 (in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale), ha altresì autorizzato le pubbliche amministrazioni a inserire sui propri siti internet i dati relativi ai propri dipendenti, limitatamente a quelli previsti dal *curriculum vitae* di che trattasi.